



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

COPIA

Codice 11040

C.C. Numero 33 del 25-07-14

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [N]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

FIORITO MARIA	P	VINCENZI TERESINA MARIA	P
FOSSATI CARLO	P	MERATI MORENO	P
PIPINO MARIA GIOVANNA	P	ZANANTONI PIETRO STEFANO	P
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P	BONFANTE NADIO	P
LAURIA FRANCESCO	P	ADAMO ILARIA	P
SINOPOLI CARMELO	P	SCUPILLITI EROS MARIO	A
CALABRETTA ANGELICA ROSA	P	MESSINA MICHELE	P
FRANZONI ANNA	P	SARAGOZZA ANGELO	P
MORRONE ANTONIO GERARDO	P		

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Presiede il DOTT. FOSSATI CARLO in qualità di PRESIDENTE assistito dal VICESEGRETARIO DOTT. CESANA ALBERTO.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f), e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il D.M. 18.07.2014, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.09.2014;

Visto e richiamato l'art. 1 della L. 27.12.2013 (*Legge di stabilità 2014*), che:

- al comma 639 istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta dall'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 669 individua il presupposto della T.A.S.I. nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa I.M.U., con esclusione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- al comma 672 decreta che, in caso di locazione finanziaria, la T.A.S.I. è interamente dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- al comma 675 dispone che la base imponibile della T.A.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.);
- al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille e che la stessa può essere ridotta dal Comune fino all'azzeramento;
- al comma 677 prevede:
 - che il Comune possa determinare le aliquote delle componenti I.U.C. *"rispettando, in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote"*;
 - che per l'anno 2014, l'aliquota massima della T.A.S.I. non può superare il 2,5 per mille;
 - che i limiti di cui ai punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi di legge, tali da generare effetti sul carico

TA.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU. per la stessa tipologia di immobile;

- al comma 678 sancisce che l'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, non può, comunque, superare l'1 per mille;
- al comma 681 dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TA.S.I. nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TA.S.I. dovuta per l'immobile, mentre la restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto lo schema del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), che è stato esaminato dalla "Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali" e dalla "Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali" in seduta congiunta del 17.07.2014, e giudicatolo meritevole di approvazione;

Acquisito sullo schema del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) il parere dell'Organo di revisione espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del citato D.Lgs. 267/2000, e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Scupilliti – Gruppo Consiliare FI)

Previo scomputo degli astenuti n. 3 (Zanantoni, Bonfante, Adamo - Gruppo Consiliare FI)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 2 (Messina - Gruppo Consiliare Solo per Muggiò; Saragozza Gruppo Consiliare M5S)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) riportato nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del testo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 8 del 25.07.2014

Attingato alla delibera G.C.
n° 33 del 25.07.2014



Città di MUGGIÒ
(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) previsto dall'articolo 1, commi da 669 a 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'entrata oggetto del presente regolamento ha natura tributaria e concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Muggiò e individuati nel successivo articolo 2.

ART. 2 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. La T.A.S.I. concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune di Muggiò:
 - a. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare, statistica;
 - b. Polizia locale;
 - c. Protezione civile;
 - d. Cultura e beni culturali;
 - e. Manutenzione ordinaria strade;
 - f. Illuminazione pubblica;
 - g. Manutenzione verde pubblico;
 - h. Servizi socio-assistenziali;
 - i. Servizi cimiteriali.
2. Il costo dei servizi indivisibili viene determinato annualmente con la deliberazione consiliare che approva le aliquote e le eventuali detrazioni T.A.S.I.

ART. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU.).

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. La T.A.S.I. è applicata e riscossa dal Comune di Muggiò relativamente agli immobili che insistono sul territorio comunale.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di locazione finanziaria, la T.A.S.I. è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tali fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.S.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. dovuta per l'immobile, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna, al suo interno, di natura solidale.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della T.A.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.).
2. Per i fabbricati di interesse storico artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per le aree fabbricabili si applicano le disposizioni degli articoli 6-bis, 6-ter e 7 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

ART. 7 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della T.A.S.I. sono stabilite annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti indicati dal presente articolo.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine di cui al precedente comma 1 si applicano le aliquote e le eventuali detrazioni deliberate per l'anno precedente.
4. L'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento.

5. Le aliquote della T.A.S.I. possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
6. In ogni caso, la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. alla data del 31 dicembre 2013.
7. Per l'anno 2014, l'aliquota massima della T.A.S.I. non può superare il 2,5 per mille; per lo stesso anno, i limiti di cui al presente e al precedente comma possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi di legge, tali da generare effetti sul carico T.A.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. per la stessa tipologia di immobile.
8. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, non può, comunque, superare l'1 per mille.
9. I predetti limiti massimi e minimi devono intendersi automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 8 - DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale con cui vengono stabilite le aliquote T.A.S.I. può prevedere specifiche detrazioni d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e per le relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte). La detrazione è rapportata al periodo dell'anno nel corso del quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione può essere differenziata sulla base del valore catastale dell'immobile.
3. La detrazione spetta anche per gli immobili che, per espressa disposizione legislativa o regolamentare, risultano equiparati all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

ART. 9 - ESENZIONI

1. Sono esenti dalla T.A.S.I. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera

i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 10 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui al precedente articolo 5 presentano la dichiarazione T.A.S.I. entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione T.A.S.I. si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione I.M.U.
3. In sede di prima applicazione della T.A.S.I. si considerano valide le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I./I.M.U. che contengano tutti gli elementi necessari all'applicazione del tributo. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, tanto il possessore quanto il detentore devono presentare la dichiarazione T.A.S.I. entro il termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 11 - VERSAMENTI

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento della T.A.S.I. complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. La T.A.S.I. è versata direttamente al Comune mediante il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il versamento T.A.S.I. non deve essere eseguito quando l'importo annuale dovuto risulta inferiore a euro 2,50.

ART. 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso e la richiesta di compensazione devono essere motivate, sottoscritte e corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione. Nella richiesta di compensazione devono essere inoltre indicati il tributo comunale e l'anno di imposta a cui le somme sono destinate.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
4. Il Comune provvede ad effettuare la compensazione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone comunicazione scritta al contribuente. Sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
5. A norma dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede al rimborso o alla compensazione. Detto limite si intende comprensivo degli interessi maturati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4.

ART. 13 - POTERI DEL COMUNE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile T.A.S.I. al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato previo preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile.

ART. 14 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute a titolo di imposta sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono inoltre contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile T.A.S.I.
4. A norma dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento. Detto limite si intende comprensivo delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi maturati ai sensi del precedente comma 2.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il competente ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento e alla riscossione anche coattiva.

ART. 15 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di T.A.S.I. si applicano le disposizioni dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 695 a 699, della citata L. 147/2014.

ART. 16 - CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per l'anno 2014, il versamento della prima rata della T.A.S.I. è effettuato entro il 16 ottobre 2014.
2. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal

caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa statale di riferimento.



CITTA'
DI
MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 - Cap 20835 - Telefono 039 2709.1 - Telefax 039 792985

E-mail: ragioneria@comune.muggio.mb.it - PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 - P.I. 00740570965

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

COMUNE DI MUGGIO'
Prot. N. 0018516 del 21-07-2014
Categoria 1 Classe 11



OGGETTO: PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DI
REGOLAMENTO CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI
COMUNALI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte di deliberazione e di regolamento all'oggetto:

- Imposta municipale propria (I.MU.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014;
- Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.);
- Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014.

Muggiò, 21 LUG. 2014 prot. _____

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Dott. Fabio Chinellato

Dott. Vito Tiziano Damiani



**CITTA'
DI
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 - Cap 20835 - Telefono 039 2709.1 - Telefax 039 792985
E-mail tributi@comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 - P.I. 00740570965

**UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRIBUTI**

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Il sottoscritto dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò, 14.04.2014



**IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AL CITTADINO**

Il sottoscritto dott. Nicolantonio De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò, 14.04.2014



**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**



CITTA' DI MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza

Atto C.C. n. 33 del 25-07-14

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. FOSSATI CARLO

IL VICESEGRETARIO
F.to DOTT. CESANA ALBERTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò, 29 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò, 29 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno _____.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO
